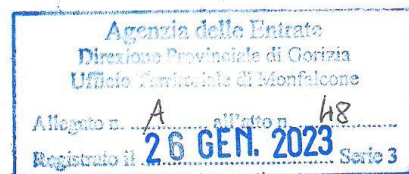




SCHOOL of
PEACE Fvg



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)
Alessandro ANZANI
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Lidio Bonifacio Lates

„School of Peace Fvg „SOP Fvg“

STATUTO

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione e sede

1.1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata **School of Peace Fvg - SOP Fvg APS**, di seguito indicata anche come “Associazione”.

1.2 L'Associazione ha sede in via Giacomo Brasizza 40, 34079 Staranzano (GO) ed opera con istituzioni, enti locali, associazioni e scuole dei comuni limitrofi, nonché con istituzioni, enti locali, associazioni e scuole dell'Euroregione Alpe Adria e di altri paesi dell' Europa e del Mondo.

1.3 L'Associazione ha durata illimitata.

1.4 L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

1.5 Lo statuto vincola gli associati alla sua osservanza; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

1.6 L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale.

Art.2 - Finalità

2.1 L'Associazione **School of Peace Fvg - SOP Fvg APS** è apartitica e apolitica, e non ha scopo di lucro. È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di

Paolo Baccig
Paolo Baccig

categoria, ovvero di sola tutela degli interessi economici degli associati.

2.2 L'Associazione è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, e di benessere fisico e psichico e di sviluppo educativo, culturale e sociale dei singoli individui e dei gruppi umani, indifferente quale sia la loro età, il loro genere, la loro lingua e cultura di provenienza o di immersione, nonché indifferente qual sia la loro appartenenza religiosa. In questo senso anche la cura e l'utilizzo degli ambienti urbani ed extra-urbani, delle aree verdi o degli ambienti naturali protetti, secondo criteri che rispettano la Natura e le esigenze di tutti gli esseri viventi, compreso l'essere umano, immersi in essi, diventa una finalità dell'associazione.

2.3 L'approccio distintivo dell' associazione "School of Peace Fvg" è centrato su:

-l'importanza di sensibilizzare e formare le istituzioni educative e l'intera comunità rispetto all'adozione di pratiche che favoriscano il rispetto e integrazione di tutte le diversità;

-l'implementazione e monitoraggio di attività educative su misura delle specificità di ogni individuo in ambienti fisici ed umani di tipo naturale, inclusivo, multi-linguistico e multi-culturale, quindi rispettosi delle esigenze psico-fisiche, cognitive e culturali di ognuno;

Queste azioni vengono considerate come modi concreti di Costruire la Pace in ogni singolo Individuo, nei gruppi sociali/culturali e quindi nel Mondo.

2.4 Dimensione importante per l' associazione è la promozione di una Cittadinanza Europea e Globale. Riferimento cardine è l'attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che comprende *"i valori universali di dignità umana, libertà, uguaglianza e solidarietà, che hanno creato uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per le persone, basato sui principi della democrazia e dello stato di diritto"*. Sarà per questo costante cura dell' associazione School of Peace Fvg - SOP Fvg APS realizzare e sostenere attività di scambio e dialogo transnazionale e trans-sociale, al fine di aiutare a far crescere le persone e i gruppi sociali nella direzione della Cittadinanza Europea e Globale Consapevole, così come raccomandato dal Consiglio dell'Unione Europea del maggio 2018 sulla *promozione dei valori comuni -art.2 del Trattato sull'Unione Europea-, l'educazione inclusiva e la dimensione europea dell'insegnamento*.

Art.3 - Attività

3.1 Per perseguire gli scopi menzionati, l'Associazione „School of Peace Fvg „SOP Fvg“ potrà svolgere le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 comma 1 del D.Lgs. 117/17, lettere:


Pasquale Mariani

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281);

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenta e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Per perseguire gli scopi menzionati, l'Associazione „School of Peace Fvg „SOP Fvg“ potrà svolgere le seguenti attività:

3.2 attività di cooperazione con enti e associazioni italiani ed esteri quali enti locali, istituzioni governative e socio-sanitarie, con enti ed associazioni sportive, artistiche, musicali e culturali, con scuole statali e paritarie, con centri di ricerca e università, nonché con associazioni di genitori e associazioni giovanili, con altre associazioni di volontariato, APS, ETS e con cooperative sociali e fondazioni per realizzare attività di scambio di conoscenze, di istruzione, formazione.

3.3 attività educativo-didattiche, attraverso la sperimentazione, implementazione e monitoraggio di attività organizzate e condotte secondo un approccio inclusivo,

Ass. School of Peace Fvg
la orig. Maria Angela

multisensoriale e multidimensionale, multi-linguistico a contatto con la Natura, attento alle diverse risorse cognitive, emozionali ed esperienziali della persona e dei gruppi, rivolte a persone di tutte le età e di qualsiasi provenienza religiosa o etnica e/o presentanti qualsiasi tipo di profilo cognitivo e di abilità psicomotorie e cognitive, con particolare attenzione ai BES -Bisogni educativi speciali - a causa di handicap, o DSA (Disturbi specifici dell'apprendimento), AD(H)D (Disturbi da deficit di attenzione con o senza iperattività), ASD (Disturbi dello spettro autistico), svantaggio sociale e/o di genere, culturale e/o linguistico.

3.4 attività di ricreazione, attività inclusivo-sportive e terapeutiche, artistiche, musicali e culturali, e di benessere socio-personale, di educazione ambientale e di educazione alla cultura di pace, al dialogo interculturale e inter-religioso, di promozione e sostegno della apprendimento e della fruizione comunicativo-culturale delle lingue e in particolare di quelle in condizione minoritaria nella nostra regione Friuli Venezia Giulia, nell' Euroregione Alpe Adria, in Europa e nel Mondo, di promozione delle conoscenze ed esperienze che possano portare gli individui e i gruppi sociali ad una Cittadinanza Europea e Globale consapevole.

3.5 L'associazione opererà in rete e promuoverà e implementerà programmi di scambio a livello locale e transnazionale con attività di affiancamento/ tutoraggio/supervisione, seminari (in presenza e on-line) e attraverso una pagina web multilingue, costantemente alimentata, a documentazione di tutte le esperienze e quale strumento principale della valorizzazione e diffusione delle esperienze delle comunità educante-apprendente. Promuoverà inoltre lo sviluppo delle attività dell'associazione attraverso la pubblicazione e/o distribuzione, anche in via digitale e telematica, di testi, manuali o altro, sia a beneficio degli associati sia di tutti gli interessati esterni all'associazione.

3.6 Le attività sono indirizzate innanzitutto allo sviluppo di una vita autonoma e attiva nella cultura della pace per tutti gli esseri umani, indifferente quale sia il loro profilo cognitivo, psico-motorio o il loro stile di apprendimento, la loro appartenenza culturale, linguistica o religiosa, verranno svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi.

3.7 L' associazione potrà sostenere e/o patrocinare eventi e progetti di enti e di terzi (anche associati) coerenti con le finalità istituzionali dell'associazione.

3.8 L' associazione parteciperà a bandi Comunali, Regionali, Nazionali, Europei e Internazionali per progetti coerenti con le sue finalità.

3.8 L' associazione potrà svolgere episodiche attività commerciali coerenti con le sue attività e finalità.

3.9 L'associazione potrà svolgere l'attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017.

3.10 In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore, come da art. 36 del D.lgs. 117/2017

3.11 Al fine di perseguire le finalità istituzionali e di tutte quelle a esse strumentali e conseguenti e comunque connesse, l'associazione potrà compiere tutti gli atti e le operazioni relative e ritenute necessarie e/o opportune, quali, a puro titolo indicativo, collaborare, aderire e affiliarsi a qualsiasi persona giuridica pubblica o privata, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni con le quali ritenga utile avere collegamenti e la cui attività non contrasti con i fini istituzionali dell'associazione. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Ammissione degli associati

Possono essere soci dell'Associazione (senza alcuna distinzione di appartenenza etnica, culturale e religiosa e/o di genere) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto. e presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente statuto.

È prevista l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente o da altro consigliere da questo delegato.

Per aderire all'Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Presidente sottoporrà la domanda all'approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere entro sessanta giorni dal suo ricevimento. L'eventuale diniego deve essere motivato per iscritto dal Consiglio Direttivo.

Le domande di ammissione a socio presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda


Rosanna Baccaro

rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

Art.5 - Quota associativa ed uniformità del rapporto associativo

I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo, oltre che al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci fondatori ed ordinari regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. È garantita l'uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Art.6 - Diritti degli associati

I soci si dividono in soci fondatori e ordinari.

Sono soci fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell'Associazione.

Sono soci ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa.

La divisione dei soci in queste due categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione ed è esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i soci inoltre, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. In particolare, i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, oltre che per la elezione degli organi sociali.

I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone semplice richiesta al Direttivo che è tenuto a corrispondere alla richiesta.

Art 7 - Attività dei volontari

Il volontario e' una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il

proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro

Francesco
Laorig Montanale

subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso, il quale ha effetto a decorrere dal momento della ricezione da parte del Consiglio Direttivo della relativa notifica scritta.

La qualità di socio si perde inoltre:

per decesso;

per mancato pagamento della quota associativa, protrattosi per oltre 60 (sessanta) giorni dal termine di versamento richiesto: una volta trascorso tale periodo la decadenza è automatica;

per esclusione, decisa dal Consiglio Direttivo, in caso di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Contro il provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.9 - Non trasmissibilità della quota associativa

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Titolo III

Organi sociali

Art.10 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio direttivo;

il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario/Tesoriere

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 D.lgs. 117/2017 verrà nominato un Organo di Controllo

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 31 D.lgs. 117/2017 verrà nominato un Organo di Revisione"

Francesco
Paola Maria Angela

L'elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 11 - L'Assemblea: composizione, regole di convocazione e di funzionamento

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative, ad esclusione di quelli sostenitori, possono partecipare all'Assemblea generale.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega, la quale deve essere scritta e firmata. È ammessa una sola delega per associato, ad eccezione dell'elezione delle cariche sociali dove la delega non è ammessa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del *bilancio o rendiconto consuntivo*; è inoltre convocata tutte le volte che sia necessario, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri o quando ne faccia domanda motivata almeno *un quinto* dei soci.

La convocazione deve pervenire per iscritto ai soci (ad esempio tramite lettera, *e-mail*, affissione in sede) almeno *sette* giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, e l'ordine del giorno da discutere. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione assembleare viene redatto apposito verbale, conservato nel Libro verbali dell'Assemblea e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art. 12 - Assemblea ordinaria: poteri e regole di voto

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per la discussione e approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo.

Essa provvede, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 117/2017 a:


Paolo Maiangeli

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 13 - Assemblea straordinaria: poteri e regole di voto

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

In caso di modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un terzo degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 14 - Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

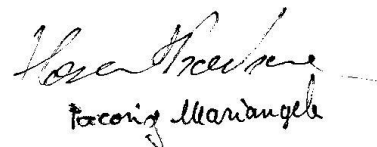
Il Consiglio Direttivo, organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea ordinaria ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da tre a undici, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra i soci in regola con il versamento della quota associativa.

I consiglieri durano in carica *tre* anni e sono rieleggibili. Possono essere revocati dall'Assemblea, con le maggioranze previste dall'Assemblea ordinaria.

I membri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente in caso di perdita della loro qualifica di socio.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. La funzione di segretario e di tesoriere può essere svolta dallo stesso membro del Consiglio Direttivo.



Fausto Marandella

È compito del Segretario redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, curare la tenuta dei libri sociali e svolgere le mansioni delegate ad esso dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. È compito del Tesoriere occuparsi della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, e in particolare della tenuta dei libri contabili.

Art.15 - Poteri del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;

le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;

le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;

la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;

la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;

la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

la fissazione delle quote sociali;

la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;

la delibera sull'ammissione di nuovi soci;

ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art.16 - Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri ed almeno una volta al mese.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o

Francesco Ricci
Paorig Mariangela

impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale conservato nel Libro verbali del Consiglio Direttivo e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art.17 - Sostituzione dei consiglieri

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando il primo dei non eletti nell'ultima elezione delle cariche sociali svoltesi. In caso di impossibilità o rifiuto di questo, il Consiglio nominerà il secondo, poi il terzo e così via, fino ad esaurimento della lista dei non eletti. I consiglieri così subentrati, che devono essere comunque soci in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

In caso di esaurimento del numero dei non eletti, con la prima Assemblea ordinaria utile si dovrà provvedere all'integrazione del Consiglio Direttivo tramite una nuova elezione. I consiglieri così subentrati, che devono essere comunque soci in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Se, per qualsiasi motivo, viene invece a mancare almeno la metà dei componenti (nel caso gli stessi siano in numero pari) o la maggioranza degli stessi (nel caso in cui siano in numero dispari) l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà convocare entro 30 giorni l'Assemblea, la quale procederà ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.

Art.18 - Il Presidente: poteri e durata in carica

Il Presidente, nominato all'interno del Consiglio direttivo, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Rimane in carica *tre anni* ed è rieleggibile. Può essere revocato solamente con delibera della maggioranza dei consiglieri.

In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal vicepresidente o, in assenza di questo, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, e li presiede.

Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

In caso di urgenza, può agire con i poteri del Consiglio Direttivo, chiedendo ratifica allo


Pasquale Marangola

stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

Art. 19 - Segretario e tesoriere

Provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci e si occupa della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali. Il segretario, per decisione del Consiglio direttivo può anche svolgere la funzione di tesoriere.

Art.20 - Organo di controllo.

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

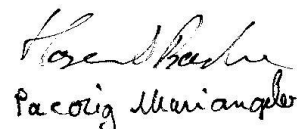
Al superamento dei limiti ex art. 31 del D.lgs. 117/2017 verrà istituito l'Organo di Revisione.

Titolo IV

Norme sul patrimonio

Art.21 - Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero


Paolo Mariangeli

pervenire all'Associazione.

Il patrimonio è altresì costituito dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economica di natura commerciale, svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Art.22- Esercizio sociale

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo deve procedere alla formazione del *bilancio o rendiconto consuntivo*, che dovrà essere approvato a maggioranza semplice dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il *bilancio o rendiconto consuntivo* dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art.23 - Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Titolo V

Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali

Art.24 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

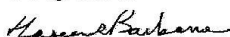
In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo, previo parere, «Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore», sarà devoluto ad altra Associazione o Ente del terzo settore con finalità identiche o analoghe, o a fini di pubblica utilità.

Art.25 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice civile, del D.Lgs.117 del 2017 e delle altre leggi vigenti in materia.

Firma del Presidente e Segretario

Haseena Barbana



Firma del Vice-presidente e Tesoriere

Mariangela Pacorig

